



LINEE GUIDA
PER LE ATTIVITA' ED IL SERVIZIO
DEI
SOCCORSI SPECIALI
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLA CROCE ROSSA

Parte prima

“REGOLAMENTO GENERALE”
2009



ART. 1

DEFINIZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

I Soccorsi Speciali della C.R.I. sono quelle attività di Primo e di Pronto Soccorso che richiedono un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui esse vengono svolte.

Tali attività sono indirizzate alla ricerca e soccorso e al recupero di infortunati da ambienti e da situazioni non comuni o non permissive.

E' inoltre compito dei Soccorsi Speciali della C.R.I. garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di autoprotezione e primo intervento per tutti gli operatori del soccorso in ambienti e circostanze non convenzionali.

Gli Operatori e le Squadre dei Soccorsi Speciali della C.R.I. intervengono in collaborazione con la struttura di P.C. dell'Associazione in tempi di calamità e disastri, erogando i servizi necessari al salvataggio e per il primo soccorso di infortunati e pericolanti da ambienti non permissivi o circostanze non comuni.

I Soccorsi Speciali della C.R.I. intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F. A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo dei Soccorsi Speciali con particolare riferimento alla ricerca e soccorso.

Sono Soccorsi Speciali della C.R.I. e le relative attività operative:

- **Salvataggio in Acqua,**
- **Soccorso con supporto Cinofilo,**
- **Soccorso su Piste da Sci,**
- **Soccorsi con mezzi e Tecniche Speciali.**

Sono soggetti attivi dei Soccorsi Speciali della C.R.I.:

- **Gli Operatori (O.P.S.A., SOCCORSO PISTE, UNITÀ CINOFILE, S.M.T.S.),**
- **Gli Operatori Specializzati**
- **Gli Aiuto Istruttori**
- **Gli Istruttori,**
- **I Formatori / Maestri istruttori**
- **I Delegati Tecnici Locali/Provinciali/Regionali/Nazionali,**
- **Gli Ufficiali di collegamento M.R.S.C., I.M.R.C.C.,**
- **I membri delle Commissioni Tecniche Nazionali.**

ART. 2
ATTIVITA' FORMATIVE DEI SOCCORSI SPECIALI

Al fine di poter esplicare il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso ed assistenziali dell'Ente, i Soccorsi Speciali, tramite la propria struttura formativa, svolgono corsi di Formazione Operatori e di Formazione Specialistica.

Sono Attività di Formazione:

- **Corso per Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua,**
- **Corso per Operatore Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali,**
- **Corso per Conduttore Cinofilo,**
- **Corso per Operatore Soccorso Piste da Sci;**

ART. 3
COSTITUZIONE DI SQUADRE, NUCLEI E SEZIONI

Presso ogni Unità della C.R.I., con delibera del Comitato Regionale – Provinciale – Locale, può essere costituita una “SQUADRA” che opera nelle attività di:

- **Salvataggio in Acqua,**
- **Soccorso con Supporto Cinofilo,**
- **Soccorso Piste da Sci,**
- **Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali.**

La costituzione della Squadra è subordinata alla presenza di non meno di 6 *Operatori* in possesso del brevetto della specialità e può altresì, qualora il personale sia dotato di Specializzazioni, essere suddivisa in **NUCLEI** (almeno 4 *Operatori*) e **SEZIONI** (almeno 2 *Operatori*).

Le Squadre, i Nuclei e le Sezioni garantiscono, in base alle proprie specialità i servizi e le attività di soccorso.

Possono partecipare alle attività, alla formazione ed ai servizi dei Soccorsi Speciali i Soci Attivi ed i Dipendenti della C.R.I. in possesso dei requisiti necessari per una o più di una delle quattro specialità nonché delle autorizzazioni e/o delle disposizioni relative previste dal loro status (regolamenti, leggi, C.C.N.L. ecc.).

ART. 4
LIBRETTO INDIVIDUALE, BREVETTO ED ATTESTAZIONI

Ogni Operatore è titolare di un “libretto individuale” ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell’abilitazione, gli accertamenti sanitari periodici a cura di Medici CRI o riconosciuti, gli interventi operativi e le esercitazioni a cui l’ Operatore ha preso parte.

Tale libretto è conservato a cura del Responsabile Tecnico, presso l’Unità C.R.I. di appartenenza, i cui dati ed informazioni dovranno essere aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

In caso di trasferimento od assegnazione temporanea ad altra Squadra, Nucleo o Sezione il libretto viene trasferito assieme all’operatore.

Al termine di ogni livello formativo viene rilasciata un’apposita attestazione firmata dall’ Istruttore/Formatore e dal Presidente Locale – Regionale – Provinciale, che dichiara l’istruzione o la specializzazione ricevuta.

Il Verbale d’esame dovrà essere inviato all’Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale, che provvederà alla trascrizione negli Albi Nazionali ed al rilascio di una apposita “card”, successivamente consegnata all’interessato tramite il Comitato Regionale di competenza territoriale.

Qualora, per ragioni di natura operativa, disciplinare, medica o per dimissioni, l’Operatore perda il suo status attivo è tenuto a riconsegnare la “card”, entro 7 (sette) giorni al Responsabile Tecnico di riferimento.

Il possesso della card indica lo status operativo dell’operatore.

A differenza della card, le attestazioni dei corsi effettuati sono da considerarsi di proprietà dell’operatore.

Gli Attestati, il Libretto Individuale, la modulistica e la card sono forniti dall’Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale.

**ART. 5
VISITE MEDICHE PERIODICHE**

Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori sono sottoposti a visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psicofisica per lo svolgimento delle relative attività e specializzazioni.

Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente presso: una struttura sanitaria della C.R.I. o del Servizio Sanitario Nazionale o Militare, ovvero, presso un Centro Medico Specializzato. L'esito degli accertamenti dovrà essere registrato nella sezione sanitaria del "Libretto Individuale", di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Gli oneri per gli accertamenti sono posti a carico dell'Unità C.R.I. di appartenenza.

**ART. 6
ALBO DEGLI OPERATORI / DEGLI AIUTO-ISTRUTTORI / DEGLI ISTRUTTORI / DEI FORMATORI**

L'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale:

- gestisce e cura l'aggiornamento degli Albi Nazionali degli Operatori, Operatori Specializzati, Aiuto-Istruttori, Istruttori e Formatori/Maestri dei Soccorsi Speciali della C.R.I.;
- provvede ad inviare ai Comitati Regionali le Card per la successiva consegna agli Operatori, tramite le Unità di appartenenza.

La trascrizione nell'Albo avviene contestualmente all'attribuzione di un numero univoco di identificazione per ciascun iscritto.

**ART. 7
REGISTRO DEGLI OPERATORI**

Il Registro degli Operatori è l'elenco degli Operatori, Operatori Specializzati, Istruttori e Formatori, di qualsiasi settore dei Soccorsi Speciali, presenti in un Comitato Locale – Provinciale – Regionale. Esso deve essere aggiornato e esposto all'interno del Comitato dove gli Operatori sono in forza.

Il Registro individua anche eventuali Squadre, Nuclei e Sezioni costituite, il Delegato di P.C. di riferimento per l'area operativa e l'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza.

Il Registro è aggiornato continuamente e collegialmente dai Responsabili Tecnici che provvedono a trasmetterne copia al Consiglio Direttivo di riferimento, al

Delegato di P.C. competente territorialmente e all'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza.

Il personale che decada dai ruoli Operatori per motivi medici, disciplinari, indisponibilità temporanea o di aggiornamento non viene trascritto nel Registro fino al recupero dello status operativo.

Il Registro riflette il reale stato di approntamento delle Squadre/Sezioni/Nuclei.

ART. 8 DISTINTIVI

Gli Operatori e gli Operatori Specializzati possono fregiarsi di distintivi di attività e di specialità da apporre sull'uniforme di servizio e/o rappresentanza di Componente e sugli indumenti/D.P.I., nonché dei distintivi di Istruttore e Formatore -Maestro Istruttore, secondo quanto indicato nelle parti successive delle presenti Linee Guida.

In caso di perdita (revoca o cancellazione da parte dell'Ufficio Soccorsi Speciali) dello status di Operatore – Istruttore – Formatore - Maestro, l'Operatore è tenuto a rimuovere i distintivi dalle uniformi di servizio e dagli indumenti/D.P.I. in suo possesso.

In caso di passaggio allo status inattivo in via temporanea l'Operatore e l'Operatore Specializzato può continuare a fregiarsi del distintivo/distintivi.

ART. 9 RAPPORTI CON LA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE CRI

Come espressamente indicato negli articoli che seguono, i Soccorsi Speciali della C.R.I. operano, per le situazioni di emergenza, con il coordinamento del Delegato di P.C. C.R.I., a qualsiasi livello, per le attività ordinarie e di formazione in autonomia nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Linee Guida..

ART. 10 RAPPORTI CON ENTI, FF.AA., CORPI DELLO STATO ED ALTRI SOGGETTI

La C.R.I. intrattiene relazioni con Enti Pubblici, Corpi dello Stato, Forze Armate, O.N.G. e Associazioni con attività analoghe allo scopo di ottenere ed offrire servizi, formazione e collaborazione.

Per quanto concerne il coordinamento delle attività operative, esse avvengono secondo le attuali disposizioni di legge in merito all'attribuzione delle competenze operative.

ART. 11

OPERATORI E OPERATORI SPECIALIZZATI

Gli Operatori e gli Operatori Specializzati prestano opera di soccorso sul territorio in ambienti o circostanze non convenzionali per le quali sono appositamente formati.

L'accesso al corso Operatori e la formazione sono subordinati da quanto previsto nelle Parti II, III, IV, V.

L'Operatore è tenuto a svolgere almeno un'attività operativa o un addestramento periodico come indicato nelle singole Linee Guida, da registrarsi nel Libretto Individuale.

Gli Operatori possono prestare la loro opera solo se organizzati in Squadre, Nuclei e Sezioni e in ottemperanza a quanto previsto nella Parte I delle "Linee Guida".

ART. 12

AIUTO-ISTRUTTORE

Gli Aiuto Istruttori dei Soccorsi Speciali sono Operatori che abbiano compiuto almeno un anno di attività (devono essere almeno in possesso di una abilitazione all'immersione subacquea - primo livello – per gli OPSA), ed abbiano frequentato apposito corso di formazione come delineato in Parte II – III – IV – V.

Gli Aiuto-Istruttori con gli Istruttori promuovono ed eseguono Corsi Informativi, e Corsi Operatori.

ART. 13

ISTRUTTORI E ISTRUTTORI DI SPECIALITA'

Gli Istruttori dei Soccorsi Speciali sono Operatori che abbiano compiuto il 2° anno di attività ed abbiano frequentato apposito corso di formazione come delineato in Parte II – III – IV – V.

Gli Istruttori promuovono ed eseguono Corsi Informativi, e Corsi Operatori.

Qualora in possesso del brevetto di Istruttore di Specialità nel settore relativo di appartenenza, possono condurre corsi di Specialità relativi alla specialità ottenuta quale Operatore.

Gli Istruttori sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento annuali tenuti dai Formatori/Maestri Istruttori.

In caso di mancata partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento l'anno vi è la perdita dello status di Istruttore.

ART. 14 FORMATORI/ MAESTRI ISTRUTTORI

I Formatori /Maestri Istruttori sono Istruttori che abbiano compiuto il 4° anno di attività come tali, che abbiano frequentato come staff almeno due corsi Aiuto Istruttori/istruttori e che abbiano frequentato apposito corso di formazione come delineato in Parte II–III–IV-V delle presenti linee guida.

I Formatori promuovono ed eseguono corsi per Aiuto Istruttori, Istruttori, Istruttori di Specialità (qualora in possesso dell'abilitazione quali Istruttori Operatori Specializzati).

Collaborano, quali esperti tecnici, alle C.T.N..

Sottopongono al Competente Servizio cui afferisce il Servizio Soccorsi Speciali le richieste di equipollenza dei brevetti Istruttori.

ART.15 DELEGATO TECNICO LOCALE/PROVINCIALE/REGIONALE /NAZIONALE

I Delegati Tecnici sono gli Operatori (Istruttori – Formatori) con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico nel relativo campo dei Soccorsi Speciali.

I Delegati Tecnici di ciascuna specialità sono scelti dal Consiglio e nominati dal Presidente.

Ciascun Delegato Tecnico ha i seguenti compiti:

- Garantisce la funzionalità e l'integrità dei D.P.I. e delle attrezzature di intervento di squadra;
- Mantiene il magazzino locale delle attrezzature e i D.P.I. di intervento anche avvalendosi di collaboratori;
- Mantiene in efficienza, in collaborazione con le altre figure C.R.I. preposte, i mezzi ordinari e speciali assegnati alle Squadre – Nuclei – Sezioni;
- Redige i rapporti di intervento.

- Conduce quale caposquadra in caso di intervento di ricerca e soccorso o di Protezione Civile le proprie Squadre – Nuclei – Sezioni sotto il coordinamento del Delegato P.C. e/o MRSC
- Tiene ed aggiorna i Libretti individuali degli Operatori;
- Aggiorna e informa il Presidente, il Delegato di Protezione e l'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza sul Registro degli Operatori;
- Mantiene la squadra assegnata al massimo livello operativo tramite addestramenti ed aggiornamenti periodici;
- Promuove ed organizza esercitazioni di Ricerca e Soccorso di concerto con gli Istruttori ed il Delegato P.C. e l'Ufficiale di collegamento MRSC se di competenza;
- Promuove ed organizza esercitazioni di Soccorsi Speciali in Protezione Civile di concerto con gli Istruttori ed il Delegato di P.C.
- Si coordina a livello addestrativo, di approntamento ed operativo con i Corpi dello Stato e le Forze Armate di concerto con gli Istruttori il Delegato P.C. e l'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza;
- Coordina i suddetti interventi sul territorio, qualora complessi (interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali, internazionali) con gli altri Delegati Tecnici subordinati o sovraordinati.

ART. 16
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO M.R.S.C., I.M.R.C.C.

L'Ufficiale di collegamento è un rappresentante della C.R.I. (militare - civile, dipendente - volontario) che in caso di attivazione per emergenza in mare o M.R.O. (Mass Rescue Operation) svolge opera di connessione e facilitazione con la Centrale Operativa Nazionale o Regionale della Guardia Costiera.

Si coordina con i Responsabili Tecnici O.P.S.A. per l'attivazione delle squadre e dei mezzi necessari alla risoluzione delle emergenze marittime (*rif. Protocollo d'intesa Comando Generale/Comitato Centrale – 1999*).

L'organizzazione e la ripartizione territoriale rispecchia l'organizzazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera:

13 Sottocentri di Soccorso Marittimo **M.R.S.C.** (*Maritime Rescue Sub Center*)

- **1° GENOVA** (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia),
- **2° LIVORNO** (Toscana),
- **3° ROMA** (Lazio),
- **4° NAPOLI** (Campania),

- 5° REGGIO CALABRIA (Calabria, Basilicata),
- 6° BARI (Puglia),
- 7° ANCONA (Marche, Umbria),
- 8° RAVENNA (Emilia e Romagna),
- 9° VENEZIA (Veneto, Trentino Alto Adige),
- 10° TRIESTE (Friuli Venezia Giulia),
- 11° CATANIA (Sicilia Sud-orientale),
- 12° PALERMO (Sicilia Nord-occidentale),
- 13° CAGLIARI (Sardegna),
- 14° PESCARA (Abruzzo e Molise)

ed un Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare - **I.M.R.C.C.** (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*);

La nomina ad Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. è fatta dal Comitato Centrale, Reparto Soccorsi Speciali, su proposta dei Comitati Regionali competenti.

L'Ufficiale di Collegamento presso l'I.M.R.C.C. è il Capo Reparto Soccorsi Speciali o suo Delegato.

ART. 17 COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI

Le C.T.N. (SALVATAGGIO IN ACQUA, CINOFILI, SOCCORSO PISTE e S.M.T.S.) curano gli aspetti tecnici delle Linee Guida sia per la formazione, per la gestione delle operazioni e per gli equipaggiamenti dei rispettivi settori di interesse.

Le C.T.N. si riuniscono almeno una volta l'anno su convocazione dell'Ufficio Soccorsi Speciali.

Fanno parte delle C.T.N. un rappresentante Istruttore,Formatore/Maestro per ogni Componente Volontaristica, il Direttore del Reparto Soccorsi Speciali, o un suo delegato, il Delegato Tecnico Nazionale:

- Redige e manda all'approvazione, del Consiglio Nazionale eventuali modifiche alle Linee Guida di competenza;
- Cura e manda all'approvazione del Consiglio Nazionale i vari capitoli tecnici: sicurezza, formazione, materiali,mezzi, D.P.I., brevetti.
- Esamina i Curriculum per le equipollenze per gli aspiranti Istruttori,Formatori/Maestri;

ART. 18

UFFICIO SOCCORSI SPECIALI

L'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio 2° Interventi Emergenza del Comitato Centrale con il proprio personale:

- Fornisce supporto amministrativo ai Delegati tecnici di ogni livello ed in particolare ai Delegati tecnici nazionali;
- Cura la tenuta degli Albi Nazionali ed il rilascio dei Brevetti;
- Su indicazione delle CTN, cura la compilazione dei Capitolati dei materiali specifici;
- Fornisce supporto logistico su richiesta dei Delegati per l'organizzazione degli stage di aggiornamento e formazione dei Formatori – maestri
- Predispone in collaborazione dei DTN i documenti per la stipula di Convenzioni Nazionali con le FF.AA., i VV.F, il C.N.S.A.S., il D.P.C., Università ed Enti ed Associazioni terze in materia di Soccorsi Speciali;
- Cura la promozione dell'immagine dei Soccorsi Speciali a livello nazionale
- Fornisce supporto ai Comitati Regionali di competenza per l'organizzazione di Fiere, Manifestazioni, Esercitazioni ecc
- Rilascia, su proposta di Istruttori, Formatori e delle Commissioni Tecniche Nazionali, brevetti e titoli per equipollenza;
- Fornisce supporto logistico per l'organizzazione di convegni, stage, aggiornamenti, attività di ricerca e sperimentazione anche interforze o di spin-off atti alla promozione, allo studio di protocolli di intervento condivisi in materia di Soccorsi Speciali.
- Cura campi, scambi ed attività congiunte con I.F.R.C., C.I.C.R. e Consorelle,

ART. 19

CENTRI NAZIONALI DI FORMAZIONE DI SPECIALITÀ

Sotto la responsabilità del Direttore del Servizio possono essere creati Centri Nazionali di Formazione di Specialità con gestione amministrativa autonoma gestiti, per gli aspetti amministrativi, dai Comitati Regionali. Gli attuali Centri esistenti sono elencati nel dettaglio in ogni settore di specialità (Parte II, III, IV e V).

Tali strutture vengono individuati dalle relative C.T.N.

I Centri Nazionali di Formazione di Specialità:

- Organizzano Corsi Operatori ed Operatori di Specialità all'interno dei settori di competenza;
- Organizzano gli aspetti Tecnico Logistico dei Corsi Istruttori e Formatori;

- Forniscono relazioni, consulenza ed appoggio alle relative Commissioni Tecniche Nazionali,
- Supportano l'operato del Delegato Tecnico Nazionale e delle C.T.N. nell'elaborazione dei capitolati tecnici,
- Concorrono all'organizzazione presso altri Comitati di Corsi Operatori ed Operatori di Specialità,
- Promuovono lo sviluppo e lo scambio nei settori di interesse con altri Enti ed organismi di Stato e non con funzioni e finalità similari,
- Promuovono gare e competizioni di soccorso nei settori di interesse,
- Partecipano all'elaborazione di dati, dati statistici e ricerche nei settori di interesse,
- Concorrono con tutta la struttura dei Soccorsi Speciali CRI allo sviluppo ed al miglioramento dei protocolli operativi e di intervento.

I Centri Nazionali di Formazione di Specialità sono diretti da un Direttore Tecnico (D.T.) nominato dal Presidente Regionale fermo restando il dettato del Regolamento Unico delle Componenti CRI.

ART.20 LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida sono costituite da V parti.

Parte Prima	I	Regolamento Generale
Parte Seconda	II	Salvataggio in Acqua
Parte Terza	III	Soccorso Piste da Sci
Parte Quarta	IV	Soccorso con supporto Cinofilo
Parte Quinta	V	Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali

Art. 21 NORME TRANSITORIE E FINALI

Entro sei mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida le Commissioni Tecniche dovranno far pervenire, le schede dei materiali in uso alle varie specialità, i DPI.

I brevetti rilasciati in virtù delle Linee Guida precedentemente approvate vengono convertiti quando risultano conformi alle presenti, nel caso i brevetti risultassero non conformi alle presenti e alle precedenti linee guida sono da ritenersi nulli. Dietro richiesta degli interessati e facendone comunicazione alle CTN di competenza, la stessa deciderà in merito agli adempimenti necessari, onde effettuare una eventuale conversione secondo le presenti Linee Guida.